

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

38.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2198)	613
MANNI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1196, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2203-B)	614
SARGIACOMO, <i>Relatore</i> .	
Indennità da corrispondere ai militari di truppa dispensati dal rancio (2226). . . .	614
REATTO, <i>Relatore</i> .	
Proroga della facoltà prevista dall'articolo 119 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per la copertura dei posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica (2230).	615
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .	
Modifiche al Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, riguardante il trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica (2231)	615
FERRETTI DI CASTELFERRETTO, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.30.

(Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la guerra, Sciuero e per l'aeronautica, Fougier).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiózzi Millelire e Ginnasi Flaminio. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Asinari di San Marzano, Ceci, Di Belsito e Sacco.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione legislativa delle Forze armate il camerata Bozzoni, al quale porge il benvenuto a nome della Commissione.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica. (2198)

MANNI, *Relatore*, ricorda che la discussione del disegno di legge in esame, sul quale ebbe a riferire nella precedente riunione, fu rinviata per aver egli presentato un emendamento col quale proponeva la soppressione del primo comma dell'articolo 5. Tale comma, stabilendo che gli aiutanti di battaglia occupassero in organico altrettanti posti di maresciallo di 1^a classe, veniva a limitare di troppo la possibilità di raggiungere quel numero di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

aiutanti di battaglia che poteva risultare necessario ed avrebbe, nello stesso tempo, influito dannosamente sulle promozioni dei marescialli di 2^a classe, specialmente nella categoria piloti, il numero dei quali, nel corrispondente organico, avrebbe praticamente impedito all'Aeronautica di fare delle promozioni nel grado di aiutante di battaglia.

Il Ministero delle finanze fece conoscere di non poter accettare il detto emendamento e ne propose un altro, pur sempre limitativo. La Commissione, essendosi trovata concorde col parere di esso Relatore, decise il rinvio della discussione, nella fiducia che fosse raggiunta una intesa coi Ministeri interessati.

Ora è lieto di comunicare di essere riuscito a convincere il Ministero delle finanze a desistere dalla sua opposizione. Il Ministero delle finanze vedeva, nella illimitata possibilità di nomina al grado di aiutante di battaglia, intaccato quel principio limitativo che è seguito dal Ministero stesso per tutte le Amministrazioni dello Stato. Ma avendo fatto osservare che, nel caso specifico, il numero delle nomine non sarebbe stato esorbitante e che, d'altra parte, l'eccessiva limitazione avrebbe recato una ben penosa impressione nell'ambiente di quei benemeriti sottufficiali che attualmente danno tutto il loro generoso contributo di valore a servizio della Patria, il Ministero delle finanze, con molto spirito di comprensione, di cui gli va resa lode e giustizia, ha aderito alla proposta di emendamento.

PRESIDENTE ringrazia il Relatore per la sua opera di collaborazione e pone a partito gli articoli del disegno di legge con l'emendamento proposto dallo stesso Relatore all'articolo 5 per la soppressione del primo comma, il quale dice: « Gli aiutanti di battaglia occupano in organico altrettanti posti di maresciallo di 1^a classe ».

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia e alle medaglie al valore militare. (Modificato dal Senato) (2203-B)

PRESIDENTE avverte che il disegno di legge, già approvato dalla Commissione, ritorna dal Senato per una modifica apportata

al primo comma dell'articolo unico del decreto-legge, ove alle parole: « da corrispondersi ai militari fregiati delle », sono state sostituite le parole: « annessi alle ». Cosicché, invece di leggersi: « soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valore militare », si leggerà: « soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare ».

SARGIACOMO, *Relatore*, spiega che la modificazione introdotta dalla Commissione del Senato apporta una chiarificazione al primitivo testo, in quantochè, dall'espressione ivi usata, poteva nascere il dubbio che la corrispondenza del soprassoldo fosse limitata soltanto ai militari viventi. La modifica, quindi, è opportuna e merita approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con la modificazione apportata dal Senato.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondersi ai militari di truppa dispensati dal rancio. (2226)

REATTO, *Relatore*, fa presente che tra i militari di truppa vi sono di quelli che non possono partecipare al rancio per motivi di servizio, altri che ne sono dispensati per motivi non di servizio, ed altri, infine, che sono esonerati dal convivere al rancio perchè, appartenendo a categorie speciali, sono ammessi alla mensa in comune negli stabilimenti cui sono addetti.

A quelli esentati per causa di servizio, l'indennità sino ad ora corrisposta era di lire 3.87, compresi viveri e pane: ora si propone di portarla a complessive lire 6.50, cioè lire 1.40 per il pane e lire 5.10 per i viveri. Per quelli esentati per motivi non di servizio, l'indennità, che era sin qui di lire 1.78, viene aumentata a lire 3.25. A quei militari ai quali sia distribuito parte del rancio in natura, viene detratto, dalla indennità, il corrispondente equivalente in contanti. In riguardo agli appartenenti alle categorie speciali, il Ministero della guerra stabilisce, d'intesa con quello delle finanze, la misura del rimborso dell'importo della razione viveri e della razione pane consumate alla mensa comune.

Sebbene l'aumento apportato all'indennità in parola appaia piuttosto esiguo, dato l'odierno costo della vita, tuttavia riconosce di non poter insistere in questa sua personale osser-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vazione e ritiene che si possa approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà prevista dall'articolo 119 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per la copertura dei posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica. (2230)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, rammenta che col decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, è stata data facoltà al Ministro dell'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali a seconda delle esigenze di servizio e delle disponibilità di bilancio.

Tale facoltà è stata rinnovata negli anni successivi fino a tutto il 1942-XXI.

Col disegno di legge in esame, si intende rinnovare detta facoltà anche per il 1943.

Essendo ovvio che, nell'attuale stato di guerra, questa necessità sia assolutamente sentita, è pure ovvio che il provvedimento sia da approvare.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, riguardante il trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica. (2231)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, fa presente che quando venne stabilito, nel 1934, il trattamento di pensione per il personale militare della Regia aeronautica, il Corpo sanitario aeronautico non poté essere compreso nel provvedimento, in quanto ancora non esisteva. Ora, si tratta di colmare la lacuna, estendendo, con opportune integrazioni e con effetto dal 1° maggio 1938-XVI, anche al personale di questo Corpo, istituito nel 1937, le disposizioni relative al trattamento di pensione per il personale militare della Regia aeronautica sancite dal decreto-legge 27 luglio 1934-XII.

Anche agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico viene esteso il beneficio del computo, come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo ed in riforma, dei sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Il provvedimento risponde a ragioni di evidente giustizia e non può che essere approvato.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica. (2198)

ART. 1.

È istituito nella Regia aeronautica il grado di aiutante di battaglia.

L'aiutante di battaglia, nella gerarchia di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, precede il maresciallo di 1^a classe ed è equiparato al corrispondente grado di aiutante di battaglia del Regio esercito.

ART. 2.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito dal Ministro per l'aeronautica, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali di cui all'articolo 48 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, ai sottufficiali e militari di truppa per azioni svolte in guerra nelle quali si ravvisino atti veramente eccezionali, nel cui compimento abbia riflesso, oltre che il valore, il possesso e l'esercizio di attitudini morali e militari non comuni ed in ogni caso tali da offrire il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare ad assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado.

ART. 3.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano — al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia — a prestar servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

ART. 4.

Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano, per quanto riguarda la nomina

a sottotenente in servizio permanente effettivo, le disposizioni vigenti in materia per i sottufficiali della Regia aeronautica.

A quelli non provenienti dal servizio continuativo di carriera può essere concessa, esclusivamente per merito di guerra, la nomina a sottotenente di complemento od eccezionalmente, sempre per merito di guerra, l'ammissione in servizio continuativo di carriera col grado di aiutante di battaglia.

In tutti i casi nei quali i provvedimenti da adottare ai sensi dei precedenti commi siano motivati da merito di guerra, è condizione indispensabile che le azioni compiute siano diverse e successive a quelle che motivarono il conferimento del grado di aiutante di battaglia.

ART. 5.

Per la cessazione dal servizio continuativo di carriera e per tutti gli altri provvedimenti di stato in genere, agli aiutanti di battaglia si applicano le disposizioni vigenti relative ai sottufficiali.

ART. 6.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia è stabilito dalla seguente tabella:

ANNI		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	stipendio	servizio attivo
..	..	9,100	2,200
18	4	10,000	2,200
22	8	11,000	2,200
26	12	11,900	2,200
30	16	12,800	2,200
33	19	13,700	2,200

Per quanto concerne invece ogni altra indennità si applicheranno le norme relative ai marescialli di 1^a classe del rispettivo ruolo e categoria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare. (2203-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare, con la seguente modificazione:

All'articolo unico, primo comma, alle parole: da corrispondersi ai militari fregiati delle, sono sostituite le parole: annessi alle.

Indennità da corrispondere ai militari di truppa dispensati dal rancio. (2226)

ART. 1.

Al militare il quale, trovandosi in servizio comandato altrove, non possa partecipare al rancio, nè presso il proprio corpo, nè presso altri corpi o reparti per constatata difficoltà di somministrarglielo è dovuta una indennità giornaliera di lire 6.50 nette, costituita di lire 1.40 per il pane e di lire 5.10 per i viveri.

Il militare al quale siano distribuiti pane o viveri in natura riceve in meno il corrispondente equivalente in contanti.

Il militare che abbia partecipato o possa partecipare ad un pasto riceve lire 2.55, oltre il pane.

ART. 2.

Il militare esentato dal convivere al rancio per motivi di servizio riceve il trattamento di cui all'articolo 1.

Il militare esentato per motivi non di servizio riceve una indennità di lire 3.25 giornaliera, se esentato dal rancio e dal pane; e di lire 2.40 giornaliera, se esentato dal solo rancio.

ART. 3.

Ai militari appartenenti a categorie speciali esonerati dal convivere al rancio, perchè ammessi a mensa in comune, è rimborsato l'importo della razione viveri e della razione

pane nella misura che sarà stabilita al principio di ogni esercizio finanziario, dal Ministero per la guerra, d'intesa col Ministero per le finanze.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga della facoltà prevista dall'articolo 119 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per la copertura dei posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica.

ARTICOLO UNICO.

E prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà, concessa al Ministro per l'aeronautica con l'articolo 119, capoverso, delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI.

Modificazioni al Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, riguardante il trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica. (2231)

ART. 1.

Gli articoli 7, 9 e 14 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — La pensione annua spettante agli ufficiali è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili, escluse le indennità di aeronavigazione e di volo percepiti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sotto indicati, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui alla seguente tabella:

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GRADI	Arma Aeronautica Ruolo Naviganti		Corpo Genio Aer. Ruolo Ingegneri Arma Aeronautica Ruolo Servizi		Corpo Commissa- riato Aer. Ruolo Comm. Corpo Sa- nitario Aeronautico		Arma Aer. Ruolo Spec. Corpo Genio Aeron. Ruolo Ass. Tecn. Corpo Comm. Ruolo Amministrat.	
	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime 4000 lire	Sopra ogni rimanente somma
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sottotenente	1/22	1/33	1/27	1/41	1/30	1/45	1/32	1/47
Tenente	1/24	1/32	1/26	1/40	1/29	1/44	1/32	1/46
Capitano	1/24	1/36	1/26	1/39	1/29	1/43	1/34	1/50
Maggiore	1/26	1/40	1/28	1/42	1/32	1/48
Ten. Colonnello	1/28	1/42	1/32	1/49	1/33	1/50
Colonnello	1/30	1/46	1/34	1/51
Generale di Brigata	1/33	1/50
Generale di Divisione	1/36	1/54
Generale di Squadra	1/38	1/57

La pensione risultante dal calcolo precedente non può superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio è pari ai quattro quinti della media anzidetta.

Gli assegni utili relativi all'indennità di aeronavigazione e di volo verranno calcolati, in aggiunta alla pensione, secondo le norme dell'articolo 9 che segue.

Art. 9. — Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico, che abbiano comunque percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è, in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/28 se trattasi di ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

b) tanti trentunesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta al-

l'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/31 se trattasi di ufficiali superiori e capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);

c) tanti trentatreesimi dei 9/10 dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di 20/33 se trattasi di ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);

d) tanti quarantesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo se trattasi di ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di 29/40 se generali e 22/40 se ufficiali superiori ed inferiori;

e) tanti quarantacinquesimi dei 9/10 dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di volo e con un massimo di 36/45 se trattasi di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e ruolo servizi e del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti) l'aumento non potrà, però, superare un'aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a trentunesimi, a trentatreesimi od a quarantacinquesimi.

Art. 14. — Le pensioni privilegiate per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

Qualora debba applicarsi il 3° comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le pensioni stesse vengono calcolate:

a) per gli ufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) per i sottufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote fissate nell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

c) per i militari di truppa, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle quote tabellari di cui alla colonna C dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834.

I quattro quinti della media degli stipendi o delle paghe effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, da servire di base per la liquidazione delle pensioni privilegiate, o le quote tabellari suddette devono essere aumentati:

a) per gli ufficiali ed i sottufficiali, che godono di indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo, dell'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo di cui agli articoli 9 della presente legge e 12 del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII,

n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, e calcolata secondo le norme contenute negli articoli stessi, con un minimo di aumento comunque corrispondente a:

15/28 se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

13/31 se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

13/33 se ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

22/40 se ufficiali generali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;

18/40 se ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;

18/45 se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

12/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

10/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

b) per i militari di truppa, se allievi piloti, della somma di lire 2000, se allievi specialisti o specialisti, della somma di lire 1500.

Per la determinazione delle pensioni delle varie categorie valgono le norme contenute nel citato decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

In nessun caso la pensione privilegiata potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.

ART. 2.

Il beneficio del computo, come servizio attivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo ed in riforma, dei sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è esteso agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1938-XVI.

